



COMUNE DI MISILMERI

AREA 5: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

☎ 091/8711327 (PBX) Fax 091/8711329

www.comune.misilmeri.pa.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata per l'acquisto mediante *RDO* da espletare attraverso il *M.E.P.A.* (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di n. 80 contenitori carrellati da 240 l in polietilene e di n. 1 container scarrabile da 30 m³ dotato di copertura idraulica da utilizzare per la raccolta differenziata porta a porta nella frazione di Portella di Mare.

C.I.G. Lotto I: 7192790E11 - Importo: € 2.740,00 oltre I.V.A. al 22 %.

C.I.G. Lotto II: 7192801727 - Importo: € 6.000,00 oltre I.V.A. al 22 %.

Importo totale a base di gara: € 8.740,00.

Art. 1 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO

1.1 Oggetto dell'appalto è la fornitura integrativa di bidoni carrellati da 240 l e di n. 1 container scarrabile metallico da 30 m³ dotato di copertura idraulica per l'efficientamento del sistema di raccolta differenziata *Porta a Porta* nella frazione di Portella di Mare del Comune di Misilmeri (PA), nei locali ubicati nel territorio comunale che l'Amministrazione si riserva di comunicare.

L'appalto è suddiviso in n. 2 lotti. E' consentita la partecipazione ad uno o ad entrambi i lotti.

La fornitura dovrà avvenire nei modi e nei termini di seguito descritti. Eventuali deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi, o in conseguenza del trasporto, conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa fornitrice.

1.2. Nell'importo a base d'asta si intendono compresi:

- a) Le spese di trasporto, imballaggio (nonché altri eventuali oneri connessi con le spedizioni) dei contenitori richiesti e ogni altro onere per consegnare le attrezzature pronte all'uso.
- b) Le spese di trasporto, di imballaggio e di carico in caso di restituzione di materiale ritenuto non conforme.
- c) Per quanto concerne il container scarrabile, si intendono compresi nell'importo a base d'asta le spese di trasporto, imballaggio e scarico delle forniture (nonché altri eventuali oneri connessi con le spedizioni), montaggio e assemblaggio pronto all'uso dell'attrezzatura richiesta e ogni altro onere per consegnare le attrezzature pronte all'uso, assemblate e montate nonché, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia per la tipologia oggetto della fornitura, già collaudati.

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010, in

conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012 e ss.mm.ii., convertito in legge 94/2012 e dell'art. 13 del Regolamento Comunale sopra citato, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da determinarsi mediante indicazione del prezzo totale offerto.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

2.1 Di seguito e nell' *Allegato A* al presente C.S.A., sono descritte le attrezzature che la ditta aggiudicataria dovrà fornire:

Lotto I

Id.	Tipologia attrezzature	a) Quantità [n.]	b) Costo unitario Oltre IVA Trasporto incluso [€/cadauno]	Totale Oltre I.V.A. a) x b)
1	Bidone carrellato 240 l in HDPE. Colore Grigio con stampa a caldo o in serigrafia della dicitura <i>Comune di Misilmeri (PA) - Indifferenziato</i> e del n. di matricola progressivo.	20	€ 34,25	€ 685,00
2	Bidone carrellato 240 l in HDPE. Colore Marrone con stampa a caldo o in serigrafia della dicitura <i>Comune di Misilmeri (PA) - Umido</i> e del n. di matricola progressivo.	20	€ 34,25	€ 685,00
3	Bidone carrellato 240 l in HDPE. Colore Giallo con stampa a caldo o in serigrafia della dicitura <i>Comune di Misilmeri (PA) - Plastica</i> e del n. di matricola progressivo.	15	€ 34,25	€ 513,75
4	Bidone carrellato 240 l in HDPE. Colore Verde con stampa a caldo o in serigrafia della dicitura <i>Comune di Misilmeri (PA) - Vetro</i> e del n. di matricola progressivo.	25	€ 34,25	€ 856,25
Totale complessivo				€ 2.740,00

Lotto II

Id.	Tipologia attrezzature	a) Quantità [n.]	b) Costo unitario Oltre IVA Trasporto incluso [€/cadauno]	Totale Oltre I.V.A. a) x b)
5	Container scarrabile metallico da 30 m³, a tenuta stagna da utilizzare per il travaso della frazione <i>Umido</i>, dotato di idoneo copertura idraulica.	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale complessivo				€ 6.000,00

Si precisa che il costo unitario indicato per ciascuna tipologia di contenitore, oltre all'apposizione della stampa a caldo o in serigrafia del numero di matricola, include la stampa a caldo della frazione merceologica del rifiuto da conferire.

- 1) *Comune di Misilmeri (PA) - Indifferenziato* – Bidoni carrellati di colore grigio.
- 2) *Comune di Misilmeri (PA) - Umido* – Bidoni carrellati di colore marrone.
- 3) *Comune di Misilmeri (PA) - Plastica* – Bidoni carrellati di colore giallo.
- 4) *Comune di Misilmeri (PA) - Vetro* – Bidoni carrellati di colore verde.

Art. 3 – MODALITA' DELLA FORNITURA

3.1 L'impresa affidataria si impegna a fornire i beni richiesti, rispondenti a tutte le caratteristiche previste dal presente C.S.A., nei luoghi, nei tempi e nelle quantità indicate dal Comune.

3.2 CONSEGNA

Il termine perentorio per la consegna delle attrezzature è fissato **entro il 02 ottobre 2017**.

3.3 SOSTITUZIONE FORNITURA

Qualora sia riscontrata una mancanza di conformità, a seguito di verifiche, si effettuerà apposita contestazione scritta a fronte della quale il fornitore è obbligato a sostituire la merce non conforme, a proprie cure e spese entro un termine di 5 giorni solari. Qualora il fornitore non provveda a sostituire la merce non conforme entro il termine di 5 giorni solari, questo Ente, ritenendo disdetto l'ordine senza altra comunicazione, provvederà a contattare altri fornitori rimettendo gli eventuali maggiori oneri sostenuti a carico del fornitore inadempiente.

3.4 QUALITÀ DEI PRODOTTI. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

I prodotti forniti dovranno essere di ottima qualità, integri, privi di qualsiasi difetto e conformi alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza per i lavoratori ed inquinamento e rispondenti alle specifiche tecniche richieste. L'Ente è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i beni oggetto della fornitura, con espressa clausola che il concorrente riconosce di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo. Sono altresì a carico della ditta affidataria le responsabilità inerenti i danni causati a terzi che potrebbero derivare dalla fornitura di prodotti non conformi alle normative vigenti, nonché dal mancato rispetto delle norme concernenti la sicurezza dei lavoratori.

Art. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

4.1. L'importo a base d'asta della fornitura oggetto dell'appalto è pari a complessivi **€ 8.740,00, oltre I.V.A.** suddiviso in n. 2 (due) lotti:

- **Lotto I** **€ 2.740,00 oltre I.V.A.**
- **Lotto II** **€ 6.000,00 oltre I.V.A.**

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero; l'offerta unica in ribasso deve essere espressa in cifra e lettera, con massimo di due decimali oltre la virgola, sul prezzo posto a base di gara.

4.2. Tale corrispettivo sarà utilizzato quale prezzo a base d'asta e non potrà essere in alcun modo oggetto di contenzioso, variazione, revisione, valutazioni e/o considerazioni di sorta.

4.3. Tale corrispettivo è desunto dall'analisi dei costi dovuti, necessari ed eventuali, per la regolare e corretta fornitura in questione, degli oneri vigenti e delle tariffe vigenti in materia, di tutte le spese a qualunque titolo sostenute, sia generali che accessorie, nonché di utile di impresa, senza null'altro a pretendere.

4.4. L'appalto in oggetto è finanziato con fondi comunali.

Art. 5 – DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5.1. La direzione dei lavori per quanto riguarda gli ordini di fornitura e la certificazione sulla regolarità della stessa è di esclusiva competenza del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento).

La direzione di esecuzione del contratto verifica che i beni forniti corrispondano a quanto richiesto dal presente C.S.A.

Art. 6 – COLLAUDO

6.1. Con il collaudo si intende la verifica che le forniture corrispondano a quanto richiesto, sia quantitativamente che qualitativamente. Il Collaudo spetta al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) incaricato e dovrà avvenire entro 5 gg dalla ultimazione della fornitura.

Art. 7 – TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

7.1. Nel caso di ritardo nell'inizio della consegna o nella conclusione o di superamento della data limite, si procederà all'applicazione di una penale così come previsto al successivo art. 8 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Detta penale verrà contestata ed addebitata per iscritto, e verrà decurtata dall'importo della prima fattura disponibile, direttamente all'atto della liquidazione della stessa. In caso di ritardo nella consegna di un periodo superiore a 5 gg. naturali e consecutivi o della data limite, la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'affidamento, fatto salvo il risarcimento del danno. Eventuali deroghe potranno essere motivatamente concesse a insindacabile valutazione del RUP.

Art. 8 – PENALI

8.1. Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate, dal R.U.P. designato dalla Stazione Appaltante, in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro. Gli importi dovuti a seguito dell'applicazione delle penali saranno trattenuti sull'ammontare del primo pagamento utile successivo all'evento. Con riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, l'Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione della contestazione. Scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna giustificazione, il R.U.P. procederà all'applicazione della penale. Invece le eventuali giustificazioni dell'impresa saranno sottoposte al giudizio insindacabile del R.U.P. deputato alla vigilanza ed al controllo. In presenza di inadempienze, inosservanze, deficienze e/o abusi nell'adempimento degli

obblighi contrattuali ed ove l'impresa affidataria del servizio, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti entro il primo giorno utile successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali, sarà facoltà del Committente far eseguire il servizio ad altra ditta addebitando all'Impresa inadempiente i costi sostenuti.

8.2. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo delle prestazioni opzionali e delle spese di sicurezza.

8.3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del C.C.

8.4. Le penali che, ricorrendone i presupposti, la Stazione Appaltante può applicare all'Appaltatore sono le seguenti:

- Inosservanza del Capitolato Speciale di Appalto: in caso di violazione di quanto prescritto agli articoli 7 del presente Capitolato il R.U.P. potrà comminare una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 145 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010) per ogni giorno di ritardo o per consegna di materiale non conforme al presente CSA. La stessa penale di cui al capoverso precedente trova applicazione anche nel caso di altre inadempienze delle prescrizioni del Capitolato Speciale non altrimenti specificate nei commi che seguono.
- Ritardo di inizio o interruzione della fornitura: in caso di ritardato inizio o di interruzione della fornitura senza giustificato motivo, il R.U.P. potrà comminare una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 145 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010) per ogni giorno naturale di ritardo e/o di interruzione.
- Ritardo nel rispetto dei termini imposti dal R.U.P. per il ripristino di eventuali danni o per inosservanze agli ordini di servizio: in caso di ritardo nell'adempimento degli ordini di servizio emessi per il ripristino di eventuali danni causati a qualunque titolo nel corso dell'esecuzione della fornitura, il R.U.P. potrà comminare una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 145 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010) per ogni danno cagionato e/o per ogni giorno naturale di ritardo e/o di interruzione.
- Inosservanza contrattuale al personale impiegato In caso di violazioni accertate degli obblighi che regolamentano il C.C.N.L. di riferimento il R.U.P. potrà comminare una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 145 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010) per ogni violazione accertata.
- Inosservanza alla normativa di sicurezza: in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., anche per quanto connesso al coordinamento operativo delle attività o al mancato utilizzo degli indumenti ad alta visibilità prescritti, il R.U.P. potrà comminare una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 145 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010) per ogni violazione accertata.

Art. 9 – IL R.U.P. DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

9.1. Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) dell'esecuzione del contratto è il soggetto preposto dalla Stazione Appaltante per la condotta e la gestione dell'appalto.

9.2. Il RUP dell'esecuzione dell'appalto impartisce all'Appaltatore le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione dell'appalto mediante ordini di servizio, che l'Appaltatore deve eseguire senza potere in alcun caso sospendere, modificare o interrompere l'esecuzione dell'appalto.

9.3. L'ordine di servizio non costituisce sede per l'iscrizione di eventuali riserve dell'Appaltatore.

Art. 10 – INIZIO E DURATA DELL'APPALTO

10.1. La fornitura di che trattasi deve essere ultimata entro e non oltre il 02 ottobre 2017, al fine di consentire al Comune di Misilmeri (PA), di regolarizzare nel più breve tempo possibile la raccolta differenziata *Porta a Porta* nella frazione di Portella di Mare del Comune di Misilmeri (PA).

Nel caso si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione, secondo le condizioni fissate dal protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Misilmeri e la Prefettura di Palermo.

Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1. L'Appaltatore dovrà accettare le disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata ed integrata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in particolare, quelle dell'articolo 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- a) per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- b) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
- c) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000 euro, relative agli interventi

di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

- d) Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- e) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (C.U.P.). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane S.p.A., il C.U.P. può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
- f) I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- g) La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia.

Art. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO

12.1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore, mediante le regole del Me.P.A., equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali, dei regolamenti locali, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

In caso di esecuzione anticipata del contratto, sotto le riserve di legge, la sottoscrizione del contratto secondo le regole del Me.P.A. avverrà solo a seguito del completamento delle verifiche previste per legge.

Art. 13 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

13.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e trasmettere il riepilogo delle quantità consegnate alla Stazione Appaltante comprensivo del numero di matricola di ciascuna attrezzatura, al fine di provvedere successivamente, di concerto con il soggetto gestore del servizio, al posizionamento/distribuzione delle attrezzature producendo idonea mappatura. Il riepilogo dovrà essere accompagnato per ciascun singolo carico dalla documentazione accompagnatoria (DDT) regolarmente vistata dal soggetto responsabile, ai sensi della vigente normativa in materia.

13.2. L'Appaltatore prende atto che i quantitativi indicati sono convenzionali, hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e non vincolano in alcun modo sulle quantità da contabilizzare e sull'entità dei pagamenti.

13.3. La contabilizzazione verrà effettuata applicando alle effettive quantità consegnate, il prezzo unitario risultante in sede di offerta a seguito del ribasso (prezzo di aggiudicazione). Ai soli fini della fatturazione si tiene conto di quattro decimali oltre la virgola, (N.B. ai fini dell'aggiudicazione si tiene conto di solo due decimali oltre la virgola). Lo stesso prezzo unitario si applicherà anche alle quantità oggetto delle prestazioni opzionali eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante.

13.4. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa verifica favorevole delle quantità indicate e dalla documentazione prodotta dall'Appaltatore. In ogni caso, per ottenere il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore deve consegnare i documenti di trasporto (DDT).

13.5. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) il numero (CIG) di gara.
- b) il conto dedicato contraddistinto dal codice IBAN;
- c) il codice univoco ufficio. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e ss.mm.ii., il pagamento verrà effettuato a 30 gg dalla data di protocollazione della fattura, a mezzo bonifico bancario. In particolare, i pagamenti ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267, saranno posticipati tramite bonifico bancario o postale su conto dedicato (L. n.136/10 e ss.mm.ii.), a trenta (30) giorni dal:
 - Ricevimento della fattura dell'appaltatore all'ufficio protocollo dell'Ente e subordinatamente all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'appaltatore regolare e dell'informativa antimafia oltre ad ulteriori verifiche rispetto a quanto dichiarato dall'affidatario ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante.
 - All'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
 - Insussistenza inadempimenti agli obblighi di versamento accertati da Equitalia Servizi ex art.48 bis dpr 602/73 e dm 40/08. Pertanto all'emissione di ogni fattura, sarà verificata la regolarità contributiva con il D.U.R.C. dell'appaltatore di cui alla Legge n. 266/2002 richiesto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge n. 2/2009 e della legge 98/13 e la insussistenza di debiti ex dm 40/08.

documentazione procederà alla liquidazione delle fatture previa verifica positiva della documentazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Il pagamento non verrà effettuato in ogni caso prima dell'acquisizione della certificazione antimafia obbligatoria per il Comune di Misilmeri (PA), per qualsiasi ordine di importo.

Art. 14 – PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

14.1. L'approvvigionamento della fornitura avverrà tramite il ricorso al Me.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso richiesta d'offerta (*R.D.O.*).

L'affidamento avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 63 dello stesso decreto e verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da determinarsi mediante indicazione del prezzo totale offerto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente. L'aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente/i miglior offerente/i in base alle norme di gara, mentre nei riguardi della Stazione Appaltante essa è provvisoria in quanto subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione.

L'appalto è suddiviso in n. 2 lotti. E' consentita la partecipazione ad uno o ad entrambi i lotti.

Art. 15 – DEPOSITI CAUZIONALI - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'offerta da presentare per l'affidamento dei servizi deve essere corredata da una cauzione provvisoria di **€ 54,80 per il Lotto I ed € 120,00 per il Lotto II** pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara per ciascun lotto, comprensivo degli oneri per la sicurezza – IVA esclusa.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto nella misura prevista dal comma 7 dell'art. 93 del d. Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Per fruire di tale beneficio, si dovrà documentare **in sede di offerta**, il possesso di tale certificazione.

La ditta aggiudicataria, a perfetta garanzia degli adempimenti, dovrà versare sotto forma di cauzionale o di fideiussione, a scelta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' articolo 103 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

16.1 La garanzia definitiva sarà prestata a sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 al quale si rinvia integralmente. La garanzia definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla Stazione Appaltante, della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la garanzia non risultasse sufficiente. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, per qualsiasi causa. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le informazioni richieste alla Prefettura di competenza.

Art. 17 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

17.1. L'Appaltatore è tenuto a provare in ogni momento della durata dell'appalto, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, il possesso attuale di tutte le autorizzazioni di legge previste per l'esecuzione della fornitura, oggetto dell'appalto.

17.2. Eventuali autorizzazioni, in nessun caso comporteranno per la Stazione Appaltante costi aggiuntivi e non legittimerà l'Appaltatore per sospensioni né interruzioni della fornitura di che trattasi, qualora si verificassero, saranno imputabili in via esclusiva all'Appaltatore e daranno diritto alla Stazione Appaltante di applicare le penali previste all'articolo 8.

17.3. L'Appaltatore si impegna a consentire in ogni momento alla Stazione Appaltante l'accesso al magazzino e/o all'impianto di produzione per la verifica del materiale da consegnare.

17.4. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della sospensione o della revoca delle autorizzazioni di cui al presente articolo da parte delle Autorità competenti.

17.5. Prima dell'inizio della fornitura, l'Appaltatore dovrà designare per iscritto alla Stazione Appaltante la persona o le persone in numero massimo di tre reperibili per tutta la durata dell'appalto, che lo rappresentano e sono incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto.

17.6. È ammessa la sostituzione della o delle persone indicate dall'Appaltatore previa comunicazione per iscritto alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore è comunque tenuto ad assicurare senza soluzione di continuità la reperibilità dei propri rappresentanti designati.

Art. 18 – RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DELL'APPALTATORE

18.1. L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nell'assoluto e incondizionato rispetto di tutte le norme di legge, delle disposizioni di qualunque autorità, delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto e delle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante, nonché delle regole tecniche di sicurezza ed igiene vigenti e applicabili sia nazionali che locali.

18.2. Pertanto l'Appaltatore è il solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi di ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all'esecuzione dell'appalto, di tal che la Stazione Appaltante dovrà essere tenuta completamente manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza in merito.

Art. 19 – SUBAPPALTO

19.1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 20 – REVISIONE DEI PREZZI

20.1. Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 21 – VARIANTI E MODIFICHE

21.1. Nessuna variazione o modifica può essere fatta al contratto dalla ditta aggiudicataria, eventuali modifiche o variazioni potranno essere preventivamente autorizzate dal RUP secondo i casi di seguito descritti ed a norma dell'art. 149 del D. Lgs. n. 50/216.

Art. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO

22.1. Il contratto derivante dal presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 23 – CLAUSOLE DELL'APPALTATORE

23.1. Eventuali condizioni generali dell'Appaltatore richiamate nelle fatture, nelle note, nella corrispondenza, o nella documentazione comunque proveniente dallo stesso non saranno in alcun modo opponibili alla Stazione Appaltante.

Art. 24 – TUTELA DEI LAVORATORI

24.1. La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti il trattamento normativo e salariale disciplinato dal contratto di categoria oltre agli obblighi previdenziali, assistenziali, antinfortunistici ed assicurativi.

Art. 25 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

25.1. L'appaltatore si impegna e si impegnerà, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole di recepimento del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Misilmeri (PA):

- 1) Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 29.12.2016 con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/palermo/>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- 2) Di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- 3) Di impegnarsi ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della Ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
- 4) Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 5) Di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al punto 4) precedente e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
- 6) Dichiarare di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli articoli 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante

automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

- 7) Dichiarare di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- 8) Dichiarare di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.
- 9) Di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiarare altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
- 10) Dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p. 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Le clausole sopra specificate sono da intendersi parte integrante e sostanziale della *Lettera di Invito e del Capitolato Speciale d'Appalto con relativi allegati*. A pena di esclusione ciascuna impresa partecipante dovrà dichiarare quanto riportato nelle clausole di cui ai punti da 1) a 10) del presente paragrafo.

Art. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

26.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'intero corrispettivo contrattuale, comprensivo dell'importo delle prestazioni opzionali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta in ogni caso fermo il diritto della Stazione Appaltante richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del C.C., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

26.2. La Stazione Appaltante potrà decidere di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., qualora il R.U.P. accerti e contesti per iscritto all'Appaltatore:

- La mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

- Un' infrazione in materia di sicurezza che possa determinare il fermo delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- Il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- Il ritardo nell'inizio della fornitura o l'interruzione della stessa si protragga oltre tre giorni consecutivi.
- Il reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente.

Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente capitolato speciale di appalto, trovano applicazione le previsioni contenute all'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 27 – RECESSO

27.1 L'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni, nei casi di giusta causa, di contestazioni di inadempienze della Ditta, anche se non gravi, ripetute per più di tre volte nell'arco di vigenza del contratto, ovvero ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia tra la ditta aggiudicataria e la Stazione appaltante.

Dalla data di efficacia del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Comunale.

Si applica quanto previsto all'art. 109 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

28.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d'appalto saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Termini Imerese.

Art. 29 – TUTELA DELLA PRIVACY

29.1 In ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali richiesti sono obbligatori a pena di non ammissione alla procedura; gli stessi saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, per le sole finalità connesse all'espletamento della gara e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.

Art. 30 – NORME DI RINVIO

30.1 Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nella *Lettera di Invito*, si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione che disciplina la materia, emanata o da emanare ed il vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Misilmeri, 01.09.2017

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)

